Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93]

(94/C 81/04)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3832/90 (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), la Commissione comunica che gli importi fissi a dazio nullo ripresi in appresso, applicabili per il periodo 1° gennaio 1994-30 giugno 1994, sono esauriti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importi fissi a dazio nullo	Data di esaurimento
40.0020	2	Brasile	1 368,5 t	17. 2. 1994
40.0060	6	Tailandia	875 000 pezzi	23. 2. 1994
40.0260	26	Corea del Sud	39 500 pezzi	22. 2. 1994

Per le importazioni che superano tali importi vengono riscossi i dazi normali previsti dalla tariffa doganale comune.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.406 — Philips/Hoechst)

(94/C 81/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'11 marzo 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.